

# BOLLETTINO

## DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

### INDICE

<b>GIUSTIZIA (IV):</b>	
<i>In sede referente . . . . .</i>	Pag. 1
<b>ISTRUZIONE (VIII):</b>	
<i>In sede referente . . . . .</i>	» 2
<b>AGRICOLTURA (XI):</b>	
<i>Comunicazioni del ministro dell'agricoltura e delle foreste . . . . .</i>	» 5
<b>CONVOCAZIONI . . . . .</b>	» 6
<b>RELAZIONI PRESENTATE . . . . .</b>	» 6

### GIUSTIZIA (IV)

#### IN SEDE REFERENTE.

VENERDÌ 16 GIUGNO 1967, ORE 10,20. — *Presidenza del Presidente ZAPPA.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la Grazia e giustizia, Misasi.

Su proposta del Presidente, la Commissione inverte l'ordine del giorno nel senso di esaminare subito la proposta di legge 3877.

#### PROPOSTA DI LEGGE:

SPAGNOLI ed altri: « Norme sullo scioglimento del matrimonio » (3877).

Il Presidente Zappa, in sostituzione del relatore Reggiani, riferisce favorevolmente, in linea di principio, sulla proposta di legge mettendone in evidenza i punti di differenziazione con la proposta di iniziativa del deputato Fortuna, che tratta analoga materia.

Inoltre, fa notare come la proposta Spagnoli si ricollegli anche alla proposta di iniziativa dei deputati Iotti Leonilde ed altri contenente modifiche al diritto di famiglia.

Il deputato Spagnoli precisa che la sua proposta di legge sullo scioglimento del matrimonio, pur essendo concettualmente collegata alla proposta della collega Iotti Leonilde, può essere trattata autonomamente rispetto alle norme del diritto di famiglia; a suo giudizio, va necessariamente abbinata invece alla proposta di legge del deputato Fortuna relativa ai casi di scioglimento di matrimonio.

Il deputato Riccio osserva che, prima di procedere all'eventuale abbinamento delle proposte di legge Spagnoli (3877) e Fortuna (2630), è indispensabile chiedere il parere della I Commissione Affari costituzionali sulla proposta di iniziativa del deputato Spagnoli in quanto, in essa, viene previsto un caso di scioglimento di matrimonio non contemplato nella proposta Fortuna sulla quale già la Commissione Affari costituzionali si è espressa. Ritiene che il caso di scioglimento di matrimonio a seguito di sentenza di morte presunta rappresenti un nuovo istituto nella tradizione del nostro diritto civile e, date le implicazioni che può comportare sostiene la necessità di un preventivo parere della Commissione I Affari costituzionali.

I deputati Lucifredi e Breganze appoggiano la proposta del deputato Riccio, sia pure con diverse motivazioni, mentre il deputato Spagnoli non ritiene necessario il parere della Commissione Affari costituzionali sulla proposta di legge di cui è primo firmatario. Annuncia che, qualora il caso di scioglimento di matrimonio a seguito di sentenza di morte presunta dovesse determinare un rallentamento nella trattazione delle proposte sul divorzio egli ritirerebbe la propria proposta di legge riservandosi di presentare degli emendamenti al testo del progetto Fortuna.

Dopo interventi dei deputati Cacciatore, che appoggia la tesi del deputato Spagnoli, del deputato Fortuna, che invita la Commissione ad evitare discussioni di carattere procedurale dato che, essendo la materia già matura per la trattazione, sarebbe più opportuno affrontare il merito del problema, e del deputato Mannironi che propone una soluzione transativa, il Presidente, con l'accordo dei rappresentanti di tutti i gruppi parlamentari, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta al fine di consentire una più approfondita meditazione sia sul punto relativo alla necessità del parere della I Commissione Affari costituzionali limitatamente ai casi di scioglimento di matrimonio a seguito di sentenza di morte presunta, sia sulla opportunità dell'abbinamento delle proposte di iniziativa dei deputati Spagnoli, (3877) e Fortuna (2630).

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12.

### ISTRUZIONE (VIII)

IN SEDE REFERENTE.

VENERDÌ 16 GIUGNO 1967, ORE 9,50. — *Presidenza del Presidente* ERMINI. — Intervengono il Ministro della pubblica istruzione, Gui e il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, Romita.

DISEGNO E PROPOSTE DI LEGGE:

« Modifiche all'ordinamento universitario » (2314).

BERLINGUER LUIGI ed altri: « Riforma dell'ordinamento universitario » (2650).

CRUCIANI ed altri: « Modifiche all'ordinamento universitario » (2689);

MONTANTI: « Nuove disposizioni sui concorsi a cattedre universitarie » (1183).

La Commissione prosegue l'esame degli articoli del disegno di legge n. 2314, assunto come testo base, analizzando gli articoli temporaneamente accantonati nelle precedenti sedute.

In merito all'articolo 8, relativo alla composizione del Corpo accademico dell'Università o dell'Istituto di istruzione universitaria intervengono i deputati Codignola, Berlinguer Luigi, Sanna, il Presidente e relatore Ermini, nonché il Ministro Gui. È quindi accolto un emendamento sostitutivo dell'articolo 8, presentato dai deputati Rosati, Codignola, Finocchiaro, Franceschini, Magri e Moro Dino, mentre non è accolto un emendamento Berlin-

guer Luigi-Seroni, inteso ad aumentare da 1 a 2 la rappresentanza degli studenti in seno al Corpo accademico.

Conseguentemente l'articolo 8 è approvato nella seguente formulazione:

ART. 8.

(Corpo accademico)

Il Corpo accademico dell'Università o dell'Istituto di istruzione universitaria statale è composto di tutti i professori di ruolo e fuori ruolo e dei rappresentanti dei professori aggregati, dei professori incaricati e degli assistenti di ruolo, nelle seguenti proporzioni:

a) un rappresentante di ciascuna categoria, quando i professori di ruolo siano meno di 21:

b) un rappresentante di ciascuna categoria per ogni Consiglio di facoltà, quando i professori di ruolo siano più di 20 e meno di 101;

c) due rappresentanti di ciascuna categoria per ogni Consiglio di facoltà, quando i professori di ruolo siano più di 100.

Il corpo accademico è integrato da un rappresentante degli studenti, regolarmente iscritto ad uno degli ultimi due anni di corso, nel caso di cui alla precedente lettera a) e da un rappresentante per ogni Consiglio di facoltà negli altri casi.

I rappresentanti dei professori incaricati devono rivestire anche la qualifica di liberi docenti.

I rappresentanti dei professori aggregati, dei professori incaricati, degli assistenti e degli studenti sono designati ogni anno mediante regolare elezione a scrutinio segreto e con le modalità previste dalla presente legge, dai rispettivi rappresentanti nei Consigli di facoltà. Nel caso di cui alla lettera a) l'elezione avviene collegialmente nell'ambito di ciascuna categoria.

Il designato che venga a cessare nel corso dell'anno sarà surrogato da colui che lo segue nell'ordine di designazione per numero di voti.

Il Corpo accademico è convocato dal rettore ogni qualvolta egli ritenga opportuno udire il parere su argomenti di interesse generale dell'Università o Istituto e in ogni caso una volta all'anno per la preparazione della relazione annuale.

Il Corpo accademico deve essere convocato qualora due quinti dei suoi componenti ne facciano richiesta scritta al rettore per di-

scutare problemi determinati di interesse generale dell'Università o Istituto.

Le funzioni di segretario sono esercitate dal più giovane dei professori di ruolo o dei professori aggregati.

Un'ampia discussione ha quindi luogo in ordine all'articolo 9, concernente la eleggibilità e la rieleggibilità del rettore, la nomina del pro-rettore, e l'esonero dall'insegnamento del rettore, prevista per la durata della carica, in rapporto al numero degli studenti ed al numero delle Facoltà.

Dopo interventi dei deputati Finocchiaro, Berlinguer Luigi, Codignola, Sanna, Rossanda Banfi Rossana, del Presidente e relatore Ermini e del Ministro Gui, è accolto un emendamento Finocchiaro, Moro Dino, Franceschini, Rosati, Codignola, Magri, sostitutivo dell'articolo in esame, ulteriormente riformulato dal Presidente e dal Ministro Gui.

Non sono invece accolti alcuni emendamenti presentati, rispettivamente, dai deputati Berlinguer Luigi e Seroni al primo comma, intesi a prevedere l'elezione dei rettori a scrutinio segreto con candidature palesi e programma pubblico e a stabilire che gli stessi non possano essere rieleggibili dopo aver ricoperto la carica per un quadriennio; dai deputati Berlinguer Luigi e Rossanda Banfi Rossana, e Berlinguer Luigi e Sanna al secondo comma, intesi, il primo ad escludere il consenso del Ministro della pubblica istruzione alla nomina da parte del rettore di un pro-rettore che lo coadiuvi o lo sostituisca in caso di assenza o di impedimento, ed il secondo a stabilire che il pro-rettore deve essere eletto con le stesse modalità seguite per l'elezione del rettore. Mentre dal deputato Berlinguer Luigi non si insiste su di un emendamento presentato, unitamente al deputato Rossanda Banfi Rossana, inteso a prevedere, all'ultimo comma dell'articolo in esame, la possibilità che, in considerazione dell'esonero dall'insegnamento del rettore, il corso è tenuto da un altro professore ufficiale, non sono accolti dalla Commissione due emendamenti aggiuntivi presentati, rispettivamente, dai deputati Berlinguer Luigi e Sanna, e Berlinguer Luigi, Rossanda Banfi Rossana, Illuminati, intesi, il primo a stabilire l'abrogazione dell'articolo 2 del decreto-legge luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 264, ed il secondo a prevedere che il rettore è revocabile dal Corpo accademico, convocato appositamente a questo scopo secondo il disposto dell'articolo precedente, a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

È quindi approvato l'articolo 9 nella seguente formulazione:

ART. 9.

*(Rettore - nomina - supplenza)*

I rettori delle Università e degli Istituti d'istruzione universitaria statali sono eletti, fra i professori di ruolo, a maggioranza di voti dei presenti e votanti, dal Corpo accademico e nominati con decreto del Ministro della pubblica istruzione; durano in carica un quadriennio e sono rieleggibili immediatamente, anche se fuori ruolo, solo per un altro quadriennio.

Il rettore, previo consenso del Ministro della pubblica istruzione, può dare ad un professore di ruolo o fuori ruolo da lui medesimo prescelto, che assume il titolo di pro-rettore, il compito di coadiuvarlo o di supplirlo in caso di assenza o impedimento.

Il rettore è esonerato dall'insegnamento per la durata della carica, qualora il numero degli studenti iscritti nelle Università o Istituti di istruzione superiore superi i dodicimila, oppure il numero delle Facoltà sia superiore a sei.

In merito all'articolo 10, relativo alla composizione del Consiglio di amministrazione, intervengono i deputati Magri e Berlinguer Luigi, il Presidente e relatore, Ermini ed il Ministro Gui. È, quindi, accolto un emendamento sostitutivo dell'articolo in esame, presentato dai deputati Magri, Codignola, Moro Dino, Rosati, Franceschini e Finocchiaro, fatta salva la riserva di integrare il penultimo comma dello stesso, al fine di perfezionare il riferimento alla legislazione vigente in tema di pubblicazione del bilancio annuale delle Università e degli Istituti, in accoglimento di una proposta formulata in tal senso dal deputato Berlinguer Luigi.

Non sono invece accolti tre emendamenti presentati, rispettivamente, dai deputati Berlinguer Luigi, Rossanda Banfi Rossana, Berlinguer Luigi, Illuminati e Berlinguer Luigi, intesi il primo ad aumentare da uno a due la rappresentanza degli studenti in seno al Consiglio di amministrazione, il secondo ad ammettere nella composizione del Consiglio in questione anche due rappresentanti del personale non insegnante dell'Università e il terzo inteso a sopprimere il secondo e il terzo comma dell'articolo.

Conseguentemente l'articolo 10 risulta approvato nel seguente testo:

ART. 10.

(Consiglio di amministrazione)

Il Consiglio di amministrazione delle Università e degli Istituti universitari statali è composto:

a) del rettore che lo presiede;

b) di tre professori di ruolo, nel caso che le Facoltà non siano in numero superiore a tre, o di quattro professori di ruolo, nel caso che le Facoltà siano in numero superiore a tre, eletti collegialmente a scrutinio segreto da tutti i professori di ruolo e fuori ruolo. I votanti disporranno di un voto qualora i professori da eleggere siano tre, di due voti qualora i professori da eleggere siano quattro. Risultano eletti i professori che abbiano ottenuto un maggior numero di voti;

c) di un professore aggregato, di un professore incaricato, che sia anche libero docente, e di un assistente di ruolo eletti collegialmente a scrutinio segreto dalle rispettive categorie nell'ambito dell'Università o Istituto: gli assistenti ai quali sia conferito un incarico di insegnamento votano nella categoria dei professori incaricati;

d) di uno studente designato dall'organismo rappresentativo studentesco dell'Università tra gli iscritti agli ultimi due anni di corso, sempre che abbia raggiunto la maggiore età;

e) dell'intendente di finanza della provincia;

f) di un rappresentante del Ministro della pubblica istruzione scelto tra persone di riconosciuta competenza amministrativa;

g) di un rappresentante della Regione, ove istituita, di un rappresentante della Provincia, di un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura e di un rappresentante del Comune in cui ha sede la Università o l'Istituto.

Enti e privati, qualora concorrano al mantenimento della Università o dell'Istituto con un contributo annuo non inferiore ad un ventesimo del contributo ordinario dello Stato, ed in ogni caso non inferiore a quindici milioni, impegnato con atto formale per un periodo almeno pari alla durata in carica del Consiglio di amministrazione, hanno diritto a designare, ciascuno, un rappresentante, fino al massimo di quattro complessivi. Gli enti e i privati che concorrano con minor contributo hanno diritto di designare collegialmente i

propri rappresentanti in ragione di un membro per ogni quota pari ai minimi sopra indicati, fino a un massimo di due membri.

Il Consiglio può cooptare, all'inizio di ogni gestione, con la maggioranza di due terzi, proponendo la nomina al Ministro, non più di tre membri esterni, scelti tra ex allievi o cittadini, benemeriti verso l'Università e particolarmente esperti nei problemi universitari.

La scelta dei professori di cui alla lettera b) non può cadere sui presidi di facoltà.

La scelta dei rappresentanti di cui ai commi 1, lettere f) e g), 2 e 3 non può cadere su persone che rivestano comunque uffici presso le Università e gli Istituti universitari.

Le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione sono esercitate dal direttore amministrativo, che partecipa alle deliberazioni con voto consultivo.

Il Consiglio di amministrazione è costituito con decreto del Ministro, soggetto a controllo della Corte dei Conti, e dura in carica un quadriennio accademico; i componenti di esso, salvo il membro di cui alla lettera e), non possono essere confermati per più di una volta consecutiva. Il rappresentante del Ministro, ove senza giustificati motivi non intervenga a due adunanze consecutive, decade dall'ufficio e viene sostituito.

I rappresentanti di cui alle lettere b) e c) sono designati ogni quadriennio mediante regolare elezione con le modalità previste dalla presente legge; coloro che vengono a cessare nel corso del quadriennio saranno surrogati da coloro che li seguono per numero di voti ottenuti nell'ordine delle rispettive elezioni.

Il Consiglio è tenuto a pubblicare l'intero bilancio annuale dell'Università o Istituto, a norma dell'articolo 4, n. 4 del regio decreto 6 aprile 1924, n. 674.

Ferme restando le disposizioni in vigore per l'amministrazione degli Istituti con ordinamento speciale di cui all'articolo 233 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, sono estese agli istituti medesimi, in quanto applicabili, le norme del presente articolo.

Successivamente, in accoglimento di un emendamento Codignola, la Commissione delibera di sopprimere l'articolo 11, relativo alla Giunta del Consiglio di amministrazione.

Il Presidente Ermini, infine, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame dei provvedimenti.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12.

## AGRICOLTURA (XI)

VENERDÌ 16 GIUGNO 1967, ORE 10. — *Presidenza del Presidente SEDATI.* — Interviene il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, Restivo.

### COMUNICAZIONI DEL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE.

Il Presidente fa presente che la odierna riunione della Commissione ha lo scopo di consentire un dibattito sugli importanti problemi connessi alla entrata in vigore del regolamento comunitario 44/67 per la organizzazione del mercato dello zucchero e quindi per la produzione bieticola italiana.

Il Ministro Restivo, dopo aver sottolineato la opportunità e la tempestività dell'incontro odierno fra Governo e parlamentari in rapporto alle questioni che interessano un settore di rilievo della nostra economia, illustra i risultati raggiunti in sede comunitaria col regolamento del 21 febbraio di quest'anno, in base al quale è stata riconosciuta all'Italia, per la campagna 1967-68, una produzione di un milione duecentonovanta mila tonnellate di zucchero, di cui 1.230 mila commercializzabili nell'annata e la restante parte passabile a scorta che resterebbe nei limiti della scorta massima legittimabile al 1° luglio 1968.

Fatta questa premessa, il Ministro ricorda però come per quest'anno la produzione bieticola si presenti più imponente rispetto alla quantità fissata. Ciò comporta problemi non semplici, in quanto superando la produzione zuccheriera il suddetto parametro fissato dalla Comunità, si pone la necessità di studiare i modi per garantire il collocamento di tutta la produzione al prezzo normale. Anche se si tratta di una situazione contingente — in quanto determinata anche da vicende stagionali — il prossimo raccolto di bietole, superiore all'obiettivo di produzione fissato in sede comunitaria (si pensa ad una produzione di più di 13.500.000 quintali) impone talune soluzioni in grado di evitare danno ai bieticoltori.

Il Ministro indica pertanto due soluzioni astrattamente possibili: la prima consisterebbe nel riporto alle campagne successive, quindi come scorta, della produzione esuberante in attesa delle possibilità di collocamento (ciò che comporterebbe oneri di finanziamento delle scorte stesse); la seconda consisterebbe nello smaltimento delle eccedenze attraverso l'esportazione o la trasformazione ad uso zootecnico.

Soffermandosi particolarmente su questa seconda proposta di soluzione, il Ministro dichiara che sarebbe possibile formare un fondo utilizzando il quale si potrebbe trasferire a scorta il prodotto esuberante o dare una integrazione per la sua esportazione. Tale fondo andrebbe formato per una parte mediante un ribasso del prezzo di trasformazione, in funzione delle maggiori quantità lavorate, e per un'altra parte con una modesta contrazione del prezzo della barbabietola. Il fondo così costituito consentirebbe le operazioni di reintegro dei prezzi pagati dagli zuccherifici per il ritiro di tutta la produzione bieticola al prezzo fissato.

Il Ministro conclude dichiarando che le sue sono mere indicazioni di ipotesi di soluzione, sulle quali ritiene opportuno ascoltare le opinioni dei colleghi al fine di predisporre il provvedimento che dovrà adottare.

Su richiesta del deputato Miceli, il Ministro chiarisce quindi che per quanto riguarda la regolamentazione comunitaria del settore per i prossimi sette anni, in sede di Consiglio dei Ministri della Comunità ci si è intesi su alcuni principi fondamentali, che prevedono per l'Italia il già ricordato obiettivo di produzione costante, ancorato al parametro di 1.230.000 tonnellate annue, un complesso di scorte che possono raggiungere le 377 mila tonnellate, un prezzo costante dello zucchero nell'area comunitaria. A suo giudizio, tali principi rappresentano prevalentemente una garanzia per il nostro Paese, che può raggiungere entro tale periodo di tempo un certo equilibrio nel quadro della competitività con gli altri *partners* del MEC.

Il deputato Truzzi, dopo aver dato atto alla delegazione italiana di aver ottenuto in sede comunitaria un insperato successo, che è stato tale anche per i bieticoltori, rileva che il difetto della impostazione comunitaria è, a suo avviso, di aver visto come interlocutori gli zuccherieri e non i bieticoltori. Se il fenomeno degli industriali che fanno pagare sovente agli agricoltori il costo del progresso industriale è mondiale, anche nel caso specifico della produzione dello zucchero non si è garantito al produttore il prezzo per quella produzione in più che eventualmente avesse ottenuto.

Ciò sarebbe stato possibile conseguire se si fosse stabilito un impegno per gli industriali dello zucchero di ritirare in percentuale da tutti e allo stesso modo il prodotto. Gli zuccherieri infatti si sono rifiutati di accettare qualunque condizione da parte dei bieticoltori.

Passando al problema dell'incremento produttivo della bietola di quest'anno, ritiene che esso possa ridursi in avvenire per la concorrenza di numerosi fattori (aumento del prezzo del granoturco, modificazione degli andamenti stagionali, eventuale incremento delle forraggere, ecc.). Pertanto, occorre creare — come la sua parte ha già avuto occasione di chiedere — una cassa di conguaglio che provvede al ritiro totale di tutte le bietole seminate da parte degli zuccherifici, con un prezzo pienamente remunerativo per i produttori. Tale cassa, che dovrebbe impedire appunto discriminazioni e manovre, andrebbe costituita anche con un modesto contributo degli stessi bieticoltori, che vedrebbero però salvaguardata la pienezza della loro produzione.

Il deputato Miceli dichiara che il problema della nostra produzione bieticola in rapporto alla politica comunitaria si pone sotto due punti di vista: la questione dell'incremento produttivo di quest'anno; le prospettive del prossimo avvenire.

Circa il problema dell'esuberante produzione di quest'anno, dichiara che i governi passati hanno attuato una politica incoerente. Dopo un periodo, in cui è stato necessario importare lo zucchero, si è dato un impulso alla bieticoltura con interventi legislativi e con il sia pur parziale incremento della irrigazione. Ora si abbatte su tale produzione la saracinesca del MEC, che fissa limiti produttivi.

Ad una interruzione del Ministro Restivo, che nega l'esistenza di tale « saracinesca », replica dichiarando che è certo che comunque il parametro è fissato per una quantità minore di quella che produciamo.

Peraltro già il Ministero dell'Industria, emanando una circolare in attuazione del regolamento 44/67 (e quindi violando il principio, finora reso operante del Governo, di provvedere alla preventiva recezione del regolamento con legge dello Stato), ha fissato per i monopolisti zuccherieri i quantitativi di produzione. Il che, a suo parere, porterà gli zuccherieri a ritirare la produzione bieticola a prezzo misto e non certo a prezzo pieno.

Pertanto propone che tutta la produzione sia ritirata; che si costituisca un fondo, che dovrà essere formato dai contributi degli zuccherieri, da interventi comunitari e da interventi dello Stato (con esclusione di ogni contribuzione dei bieticoltori, specie piccoli); e che si paghi pertanto a tutti i produttori il prezzo pieno.

Circa le prospettive avvenire, sempre che gli impegni assunti in sede comunitaria non

siano ormai intangibili, chiede che il nostro Governo eviti che siano emanate norme che finiscano col comprimere il consumo nazionale dello zucchero, in una sorta di assurdo « malthusianesimo agricolo ».

Dopo un intervento del deputato Gessi Nives, che non condivide le prospettive di facili conversioni colturali specie in talune zone d'Italia, come la Padana-sud, il Ministro conclude ribadendo il carattere di garanzia che per la nostra bieticoltura hanno le norme e gli accordi comunitari e sottolineando come la soluzione che tende a creare un conguaglio con contributo differenziato delle categorie può essere la più idonea a consentire di affrontare i problemi che per quest'anno sono posti dalla produzione bieticola italiana.

A conclusione della seduta prendono la parola sull'ordine dei lavori i deputati Chiaromonte e Loreti, che sollecitano l'esame delle proposte di legge relative alla mezzadria.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,45.

## CONVOCAZIONI

### COMMISSIONI RIUNITE

IV (Giustizia) e IX (Lavori pubblici)

Martedì 20 giugno, ore 17.

IN SEDE REFERENTE.

*Seguito dell'esame delle proposte di legge:*

LONGONI ed altri: Norme integrative e interpretative del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, concernente il regolamento per la professione di geometra (701);

TERRANOVA CORRADO ed altri: Modifiche alle norme del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, concernente il regolamento per la professione di geometra (1029);

— Relatori: Di Vagno, *per la IV Commissione*; Fortuna; *per la IX Commissione* — (Parere della VIII Commissione).

### RELAZIONI PRESENTATE

*I Commissione (Affari costituzionali):*

TOZZI CONDIVI: Modifica dell'articolo 3 della legge 12 dicembre 1966, n. 1078 avente per oggetto la posizione e trattamento dei di-

---

---

pendenti dello Stato e degli Enti pubblici eletti a cariche presso Enti autonomi territoriali (3764) — Relatore: Tozzi Condivi.

*IX Commissione (Lavori pubblici):*

Autorizzazione di spesa per l'esecuzione di opere di sistemazione e difesa del suolo (*Approvato dal Senato*) (3939);

GAGLIARDI ed altri: Modifiche alla legge 10 ottobre 1962, n. 1484, relativa al Magistrato per il Po (1237);

DEGAN ed altri: Modifica alla legge 5 maggio 1907, n. 257, e successive integrazioni (3745);

— Relatore: Rinaldi.

---

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

*Licenziato per la stampa alle ore 21.*